



Foglio informativo e-LEF

Cari lettori

Prima di chiudere l'anno in corso, la direzione del progetto e-LEF vi propone una panoramica degli sviluppi intervenuti dall'ultima informativa, che ormai risale a molto tempo fa, e vi presenta i cambiamenti che interverranno entro la fine dell'anno.

Auguro a tutti voi buone feste e un felice Anno nuovo!

Distinti saluti



Urs Paul Holenstein

Responsabile progetto e-LEF
Ufficio federale di giustizia UFG

urspaul.holenstein@bj.admin.ch
031 323 53 36

Nuove basi legali

Con decisione del 31 marzo 2010 il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° gennaio 2011 il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) e il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Il CPC, il CPP e una modifica della LEF (art. 33a LEF), introdotta con il nuovo CPC, prevedono che le parti possano presentare *anche in forma elettronica* determinati atti scritti a tribunali o autorità. Il Consiglio federale dovrà determinare il formato in cui avviene la trasmissione.

Il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha approvato le disposizioni di esecuzione e ha posto in vigore, sempre per il 1° gennaio 2011, l'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (qui di seguito abbreviata come: OCE-PCPEF; cfr. RU 2010 3105). Secondo questa ordinanza a partire dall'anno prossimo la trasmissione di atti scritti agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti e alle autorità di vigilanza potrà avvenire anche per via elettronica. Occorre distinguere tra atti scritti singoli, che devono essere inviati con un PDF con firma digitale, e la procedura collettiva nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento.

Rete e-LEF

Secondo l'articolo 14 OCE-PCPEF, il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d'esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull'esecuzione e sul fallimento (la cosiddetta rete e-LEF). I principi del progetto e-LEF diventano quindi vincolanti. Dal 1° gennaio 2011 tutti gli uffici di esecuzione devono essere in grado di ricevere e trattare le comunicazioni secondo lo standard e-LEF.

L'attuale standard e-LEF (versione 1.1) comprende la procedura di apertura dell'esecuzione con la domanda d'esecuzione, la ricevuta e la copia elettronica dell'ingiunzione di pagamento, nonché la richiesta elettronica dello stato. Attualmente lo standard e-LEF è ampliato affinché in futuro possa permettere di trattare

Numero 10 / dicembre 2010

elettronicamente l'intero processo di esecuzione. Lo standard e-LEF 2.0 comprenderà dal 2013 anche informazioni su procedimenti esecutivi, la domanda di proseguire l'esecuzione e quella di vendita e la ricevuta di pagamento dei creditori. Inoltre, a conclusione di ogni fase della procedura, l'ufficio d'esecuzione notificherà i costi procedurali occasionati.

Come gli uffici d'esecuzione, anche i creditori devono presentare una domanda di registrazione per la rete e-LEF presso l'Ufficio federale di giustizia. La tassa di registrazione *una tantum* ammonta a 500 franchi. Dal 1° gennaio 2011 per ogni caso di esecuzione sarà chiesta una partecipazione di 1 franco all'ufficio di esecuzione (cfr. il nuovo art. 13 cpv. 3 lett. e ed art 15a OTLEF; RU 2010 3055). I creditori non dovranno partecipare alle spese d'esercizio.

Lo sportello delle esecuzioni e dei fallimenti

Su www.sportellodelleesecuzioni.ch saranno presto disponibili altri moduli in formato PDF. Questo permetterà tra l'altro di registrare elettronicamente, di firmare e di trasmettere all'ufficio competente le pretese nell'ambito del fallimento.

Caselle di posta delle autorità

Per ogni ufficio d'esecuzione e di fallimento è stata allestita una casella di posta elettronica sicura (casella di posta dell'autorità), nella quale possono essere caricati documenti PDF, ad esempio moduli, se sono provvisti di firma digitale. Con l'aiuto di queste caselle di posta, gli uffici di esecuzione e di fallimento saranno in grado, dal 1° gennaio 2011, di ricevere gli atti scritti in procedura singola anche in forma elettronica e quindi conformemente alla OCE-PCPEF. Successivamente l'ufficio tratta questi atti scritti con la procedura abituale. Le caselle di posta non hanno alcun nesso con lo standard e-LEF.

Le caselle di posta elettronica sono state preparate dall'Ufficio federale di giustizia. Agli uffici d'esecuzione e fallimento incombe solo l'iscrizione del conto per soddisfare automaticamente tutti i requisiti legali posti dalla OCE-PCPEF.

Gli uffici d'esecuzione e fallimento saranno informati nel corso di dicembre dalle autorità cantonali di vigilanza sui dettagli dell'iscrizione.

Persona di contatto e ulteriori informazioni presso:

Email: urspaul.holenstein@bj.admin.ch
Telefono: 031 323 53 36

Il foglio informativo e-LEF è pubblicato saltuariamente. Presentano temi specifici e aggiornano sullo stato del progetto e-LEF.